Riforma dei trattamenti di invalidità assoluta e permanente e dei trattamenti indiretti ai superstiti erogati dai Fondi

Esaminando i flussi di spesa, appaiono tuttora rilevanti gli effetti delle modifiche regolamentari adottate con deliberazione consiliare n. 2/ 2002, approvata dai Ministeri vigilanti con determinazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003. Nell'esercizio 2004 si è infatti registrato un ulteriore sensibile incremento delle uscite a tale titolo, quasi raddoppiate in confronto all'anno 2003, come è dato evincere dalla seguente tabella.

	TIPO DI PENSIONE					
	invalidità		superstiti		totale	
Fondo	N.	Importo in euro	N.	Importo in euro	N.	Importo in euro
Fondo Generale "Quota A"	149	864.239	489	760.951	638	1.625.190
Fondo della Libera Professione	48	114.335	316	252.418	364	366.753
Fondo Medici di Medicina Generale	56	101.454	187	120.034	243	221.488
Fondo Specialisti Ambulatoriali	24	23.974	85	18.356	109	42.330
Fondo Specialisti Esterni	8	13.738	7	4.818	15	18.556
Totale	285	1.117.740	1.084	1.156.577	1.369	2.274.317

A conferma degli studi tecnico-attuariali a suo tempo effettuati, è dato riscontrare che i maggiori oneri per la riforma dei trattamenti in parola sono sostenuti dalla "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale e dal Fondo della libera professione.

Integrazione al minimo della pensione

Nell'anno 2004, a titolo di integrazione al minimo INPS delle pensioni ordinarie, di invalidità e a superstiti, sono stati complessivamente erogati € 5.391.770.

Tale importo, nonostante la rivalutazione ISTAT del minimo erogabile, è diminuito (-2,72%) rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'entrata in vigore della riforma dei trattamenti di invalidità e premorienza, più sopra illustrata, che ha provocato una sensibile contrazione nel numero degli aventi diritto rientranti in queste tipologie di prestazioni.

La riduzione dei titolari di pensioni ordinarie integrate al minimo è invece riconducibile all'aumento dell'importo medio dei trattamenti liquidati, sensibilmente superiore alla rivalutazione annua applicata all'importo del trattamento minimo.

A fine esercizio 2004 risultano accese n. 1.906 posizioni (nell'anno 2003 erano n. 1.992), così suddivise:

riferite a pensioni ordinarie	n.	411
riferite a pensioni di invalidità	n.	66
riferite a pensioni a superstiti	n.	1.429
Totale	**n.**	**1.906**

Maggiorazione di pensione agli ex combattenti

L'art. 6 della Legge 15 aprile 1985 n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, ha attribuito agli ex combattenti e categorie assimilate una maggiorazione del trattamento di pensione nella misura di £. 30.000 (pari ad € 15,49) da corrispondere in ragione del 50% di tale importo a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per l'intero valore a partire dal 1° gennaio 1987. Tale importo, a norma di legge, viene rivalutato in misura corrispondente all'indicizzazione applicata sulla pensione principale; a partire dal 1° gennaio 1999, quindi, con l'attivazione della rivalutazione sulle pensioni della "Quota A", anch'esso è soggetto a rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istat.

L'onere relativo è posto a totale carico del bilancio dello Stato. Il Ministero del Tesoro, con D.M. del 14 dicembre 1985, ha fissato le modalità di rimborso degli oneri sostenuti a tale titolo dagli Istituti, Fondi e Casse di Previdenza.

Nell'anno 2004 è stato rimborsato dal suddetto Ministero l'importo complessivo di € 372.641, riferito a prestazioni erogate nell'anno 2003.

Per l'anno 2004 a titolo di maggiorazioni, la Fondazione ha anticipato complessivamente la somma di € 356,191, che sarà oggetto di richiesta di rimborso nel corrente anno 2005. Il credito corrispondente è esposto nello specifico conto della situazione patrimoniale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle posizioni pensionistiche interessate dalla maggiorazione in questione:

	Posizioni esistenti a fine 2003	Nuove posizioni liquidate	Eliminazioni	Totale posizioni a fine 2004
Riferite a pensioni ordinarie	893	0	111	782
Riferite a pensioni di invalidità	21	0	7	14
Riferite a pensioni a superstiti	1.374	68	58	1.384
TOTALE	**2.288**	**68**	**176**	**2.180**

Prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali sono previste dall'art. 31 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale in favore di iscritti e superstiti che, per precarie condizioni economiche e di salute, sono costretti a far appello alla solidarietà di categoria.

Nel corso del 2004 il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 10 del 27 febbraio 2004, ha approvato una nuova disciplina attuativa del disposto regolamentare, con la quale sono stati uniformati i requisiti di reddito per l'accesso alle diverse prestazioni e sono stati rideterminati gli importi di alcune prestazioni (segnatamente quelli per l'ospitalità in case di riposo e per l'assistenza domiciliare).

A partire dal 1° febbraio 2004, inoltre, con delibera consiliare n. 1/2004, sono state istituite presso il Fondo della Libera Professione - "Quota B" del Fondo Generale le prestazioni assistenziali aggiuntive, in applicazione dell'art. 18, comma 9, del Regolamento del Fondo. Le prestazioni, di seguito sinteticamente illustrate, sono riservate agli iscritti attivi ed ai pensionati della gestione, nonché ai loro superstiti e sono finanziate con il 50% delle entrate del contributo proporzionale versato con l'aliquota dell'1%.

Prestazioni per invalidità temporanea

È prevista a favore dell'iscritto attivo che sia colpito da infortunio o malattia che comporti la temporanea e totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale, con conseguente sospensione dell'attività stessa.La prestazione è erogata nel rispetto di un limite di reddito professionale a partire dal 61° giorno dall'insorgenza dello stato di inabilità e per un periodo massimo di 24 mesi negli ultimi tre anni.

Prestazioni assistenziali straordinarie nei casi di invalidità e premorienza

È prevista a favore dei pensionati di invalidità del Fondo della libera professione, qualora la patologia invalidante richieda cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del Servizio sanitario nazionale. La prestazione può essere richiesta anche dai superstiti del pensionato di invalidità o dell'iscritto deceduto prima del raggiungimento dell'età pensionabile e può essere erogata due volte nel corso dell'anno solare.

Sussidi assistenziali aggiuntivi per l'assistenza domiciliare

È erogato a favore dei pensionati del Fondo della Libera Professione, del coniuge convivente ovvero del coniuge superstite che percepiscono i sussidi per l'assistenza domiciliare previsti dal Regolamento delle prestazioni assistenziali della "Quota A" del Fondo Generale.

Interventi aggiuntivi per calamità naturali

Sono previsti a favore degli iscritti, dei pensionati del Fondo della Libera Professione e dei loro superstiti, residenti in comuni interessati da calamità naturali riconosciute con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che abbiano riportato danni a beni mobili ed immobili.

Come si può rilevare dall'esiguo importo della spesa sostenuta nell'esercizio (€ 2.604), i suddetti istituti, nel corso dell'anno 2004, hanno avuto una limitata applicazione. Verosimilmente ascrivibile alla notevole rigidità dei requisiti richiesti per beneficiare delle prestazioni.

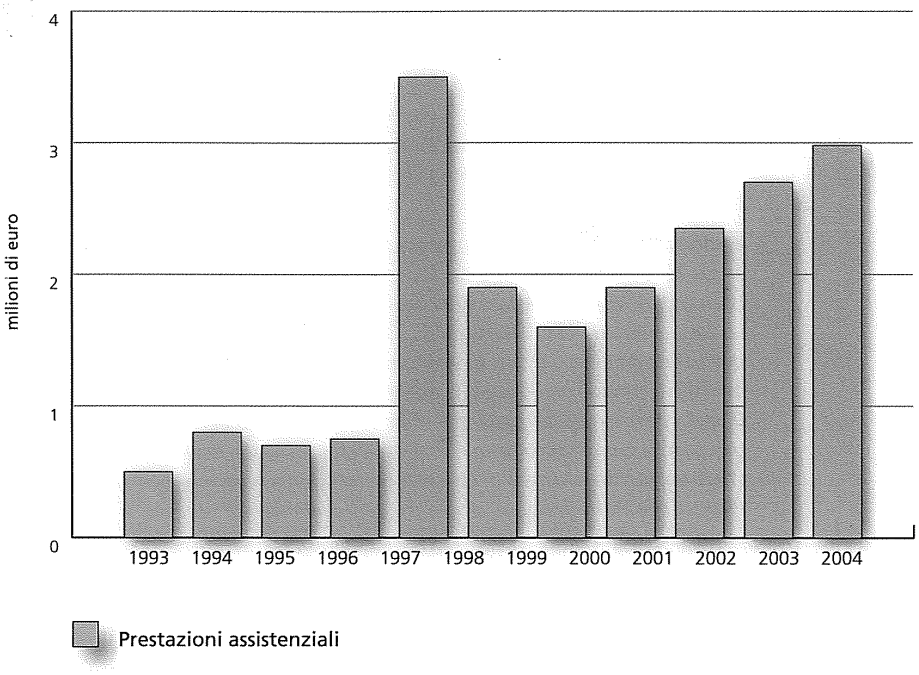
Nell'esercizio 2004, l'onere sostenuto per prestazioni assistenziali "Quota A" è stato di € 3.210.865, con un aumento di e 301.393, pari al 10,36% in più rispetto a quella del precedente esercizio (€ 2.909.472).

La spesa è quindi compresa entro il limite del 5% dell'onere previsto in ciascun esercizio finanziario per l'erogazione delle pensioni "Quota A" ed è pari al 2,33% delle stesse.

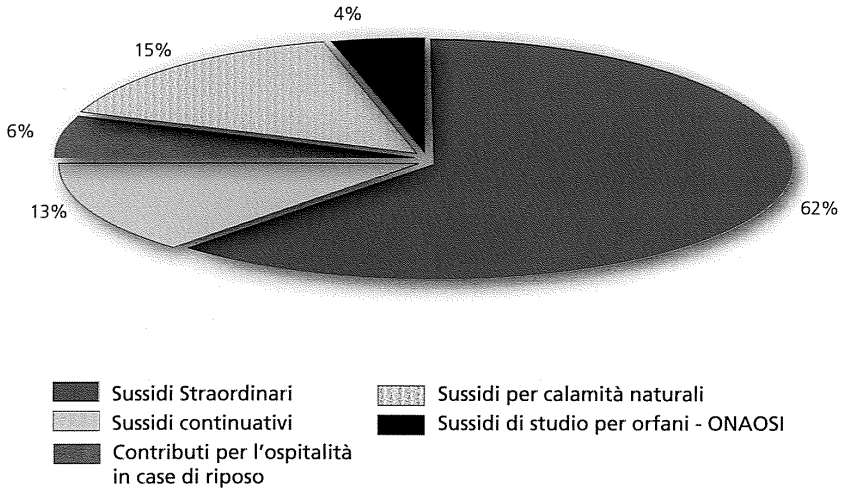
Le prestazioni assistenziali, erogate nel 2004 a favore di 1.294 beneficiari (iscritti attivi, pensionati e superstiti), colpiti da infortunio, malattia, calamità naturali ed in particolare stato di bisogno, hanno comportato uscite per € 3.213.469, secondo il seguente dettaglio:

per sussidi straordinari a n. 890 iscritti		€	1.970.200
per sussidi continuativi a n. 52 iscritti		€	142.256
per sussidi a n. 23 iscritti a concorso del pagamento delle rette per ospitalità in Case di Riposo		€	302.928
Borse di studio n. 92		€	218.505
borse di studio ONAOSI		€	68.743
per sussidi assistenza domiciliare a n.75		€	246.679
per sussidi straordinari a n. 32 seguito di calamità naturali		€	195.126
per sussidi continuativi a n. 118 superstiti di medici deceduti prima del 1° gennaio 1958		€	66.428
Totale	n. 1293	€	3.210.865
Prestazioni assistenziali "Quota B"	n. 1	€	2.604
Totale	**n. 1.294**	**€**	**3.213.469**

FONDO GENERALE
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI



DISTRIBUZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI ASSISTENZIALI



Indennità di maternità, adozione, aborto

Le lavoratrici autonome hanno diritto, ai sensi della legge 11 dicembre 1990, n. 379, recepita negli artt. 70 e seguenti del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad una specifica indennità a tutela della maternità; sono, altresì, previste, dalla citata fonte normativa prestazioni anche in caso di aborto ovvero per l'ingresso in famiglia di un bambino adottato o in stato di affidamento preadottivo.

Come illustrato in precedenza, l'Ente ha attivato la procedura di cui agli artt. 78 e 83 del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede la fiscalizzazione a carico dello Stato di parte degli oneri per prestazioni di maternità con conseguente rideterminazione del contributo a carico degli iscritti.

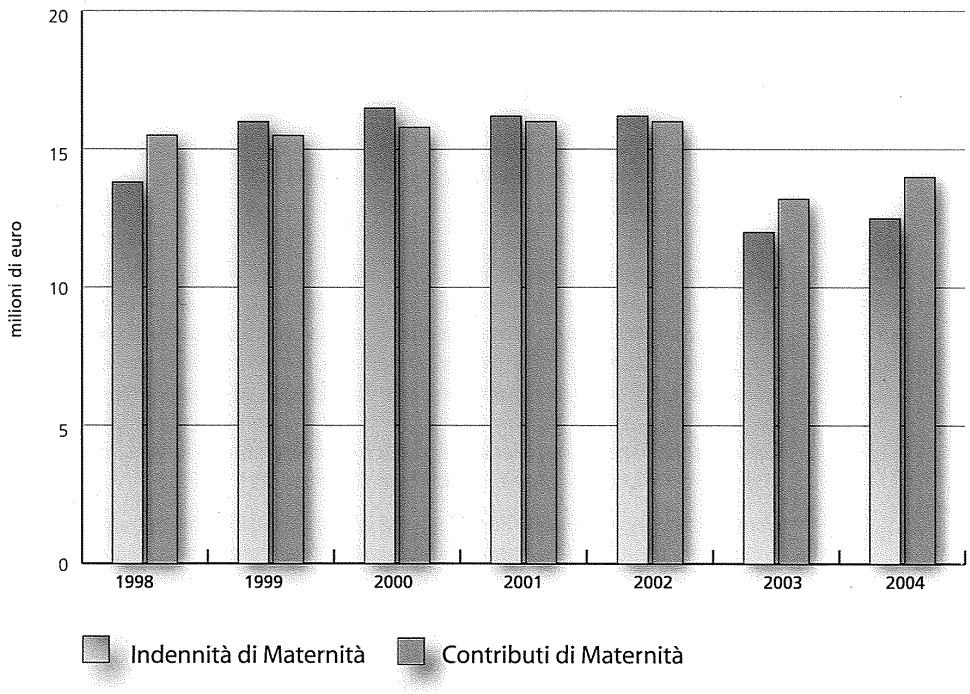
L'istituto è stato di recente interessato da una modifica normativa ad opera della legge 15 ottobre 2003, n. 289, fortemente sollecitata dagli Enti di previdenza dei liberi professionisti. Il dettato normativo, modificando il citato Testo Unico, ha posto un tetto massimo per l'indennità da erogare alle libere professioniste, fissato in cinque volte l'importo minimo garantito per l'indennità medesima, calcolato sulla base del salario minimo previsto per la qualifica di impiegato. Ha, altresì, disposto che l'indennità deve essere calcolata con riferimento al reddito percepito nel secondo anno precedente quello dell'evento e non della presentazione della domanda, precisando che il reddito da prendere in considerazione è esclusivamente quello di lavoro autonomo e che non è possibile tenere conto di eventuali altre entrate fondiarie, di capitale o di impresa.

Sono state così evitate talune distorsioni emerse dalla concreta attuazione della previgente disciplina che si prestava ad inique strumentalizzazioni da parte delle professioniste.

Nell'anno 2004, la gestione ha registrato un saldo attivo fra entrate ed uscite pari ad € 1.319.600. Nello specifico, a fronte di entrate contributive pari ad € 13.682.846, la spesa per prestazioni è stata pari ad € 16.641.405, con una riduzione del 3,76% rispetto al precedente esercizio. Il rimborso a carico del bilancio dello Stato, quantificabile in € 4.278.159, ha determinato un onere a carico della Fondazione pari ad € 12.363.246. Le domande pervenute sono state n. 2.638, in aumento del 3,09% rispetto all'esercizio precedente, ma l'importo medio delle prestazioni liquidate, verosimilmente anche per effetto dell'introduzione del tetto massimo, si è considerevolmente ridotto dell'25,21%, risultando pari ad € 4.689,60.

FONDO GENERALE

INDENNITÀ DI MATERNITÀ



Restituzione dei contributi

La restituzione dei contributi, alla luce del dettato normativo del Regolamento del Fondo, viene corrisposta:

- agli iscritti che, avendo compiuto i 65 anni di età, sono stati in precedenza cancellati o radiati dagli Albi professionali e non possono contare su un minimo di 15 anni di anzianità contributiva utile (art. 9, comma 2);
- ai superstiti dei medesimi soggetti cancellati o radiati dagli Albi che non risultano in possesso, all'atto del decesso, del prescritto requisito di cinque anni di anzianità contributiva (art. 9, comma 4);
- agli iscritti che, al raggiungimento del 65° anno di età, non hanno raggiunto il requisito di cinque anni di anzianità contributiva effettiva e non hanno ricongiunto ad altra gestione previdenziale la posizione contributiva esistente presso il Fondo (art. 18, comma 10).

Nell'esercizio 2004 sono state registrate uscite a titolo di restituzione dei contributi pari ad € 3.940 a carico della "Quota A" del Fondo di Previdenza Generale e ad e 504 a carico della "Quota B".

Uscite finanziarie straordinarie

In questa voce di bilancio, con riferimento alla "Quota A", viene esposto un importo di € 22.780 che costituisce l'ammontare dei contributi riferiti ad esercizi precedenti e restituiti in quanto non dovuti. Detto ammontare comprende anche le somme restituite ai Concessionari della riscossione per effetto delle domande di rimborso per inesigibilità, da essi presentate con riferimento ad importi anticipati in virtù del soppresso obbligo del non riscosso come riscosso. In quest'ultimo caso, l'uscita viene controbilanciata dai relativi crediti per morosità inclusi tra i crediti nei confronti degli iscritti, evidenziati nella situazione patrimoniale dell'Ente.

Sempre con riferimento alla "Quota A", sono stati altresì contabilizzati sgravi di contributi non dovuti, principalmente per decesso dell'iscritto ovvero in seguito a richiesta di esonero per invalidità assoluta e temporanea, relativi ad esercizi precedenti, per un totale di € 222.688.

Per la "Quota B", invece, l'importo di € 464.601 si riferisce esclusivamente ai contributi che, sulla base dei controlli compiuti dagli Uffici, sono risultati versati in eccesso rispetto al reddito libero professionale denunciato e sono stati, pertanto, restituiti agli interessati.